



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

Art.1

Il regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto è ispirato sia ai principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e sia alla più corretta e rigorosa applicazione della Legge Professionale; tiene, altresì, conto degli orientamenti giurisprudenziali, delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché delle mozioni approvate nei congressi giuridici forensi.

Art.2

Il regolamento disciplina e regola le attività riguardanti le seguenti materie:

- a) iscrizioni, cancellazioni e revisione Albo;
- b) iscrizioni praticanti, tirocinio, scuola forense;
- c) procedure di rilievo disciplinare;
- d) pareri su note di onorari;
- e) conciliazioni;
- f) diritto di accesso;
- g) adunanze del Consiglio;
- h) cassa di Previdenza (erogazione di assistenza)
- i) norme di comportamento dei componenti il Consiglio;
- l) iniziative del Consiglio inerenti alla partecipazione dell'Ordine alla Unione regionale degli Ordini Forensi, alla attività politica dell'Avvocatura e dei suoi Organismi rappresentativi;
- m) ogni altra attività del Consiglio tesa a garantire il ruolo e la dignità dell'Avvocatura;
- n) iniziative tese alla proficua collaborazione con le Associazioni Forensi;

REGOLE PER GLI SPECIFICI CAMPI DI IMPEGNO

Art.3

Iscrizioni, cancellazioni e revisione Albo.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere all'esame mensile delle iscrizioni, delle cancellazioni, e della revisione degli Albi; a tal fine viene delegato il Segretario, coadiuvato, di volta in volta, da uno o più Consiglieri all'uopo indicati dal Presidente. Per le operazioni relative al titolo si farà esplicito e costante riferimento alle leggi vigenti, articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché art. 8 della stessa legge.

Per le cancellazioni, non a richiesta di parte, ma di ufficio, le stesse potranno avvenire solo dopo aver avvertito l'interessato, al quale bisognerà puntualizzare il termine entro il quale potrà contrapporre le sue ragioni. Le deliberazioni di rigetto delle domande di iscrizione o di cancellazione, debbono essere succintamente motivate entro trenta giorni negli Uffici della Segreteria dell'Ordine.

Art.4

Iscrizioni Praticanti, tirocinio, scuola forense, concessione patrocinio.

Per l'iscrizione al registro dei praticanti, pratica e scuola forense, dovranno essere rispettati pedissequamente la legge Professionale per il controllo della pratica forense il Consiglio, nonché tutti i regolamenti all'uopo già adottati dal Consiglio dell'Ordine.

Art.5

Procedure di rilievo disciplinare.

- 1) Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti ai fini della loro eventuale presa in considerazione da parte del Consiglio.
- 2) L'esame delle questioni di cui al punto 1) e gli eventuali accertamenti possono essere delegati dal Presidente ad un Consigliere.
- 3) Il Presidente comunica la pendenza dell'esposto al professionista interessato, al quale chiede gli opportuni chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari per la preliminare istruzione della pratica; delegando eventualmente un Consigliere il quale assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art.5 della Legge 7 Agosto 1990 n.241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art.6 della stessa legge. A richiesta dell'interessato il Presidente o il Consigliere delegato può rilasciare copia degli atti in ossequio a quanto disposto dall'art. 24 lettera d della legge 241/90.
- 4) Il Presidente o il Consigliere delegato, ove ritenga di presentare una proposta motivata di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare, deve farlo almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, in modo che il Consiglio possa provvedere entro centoventi giorni dalla data di inizio della procedura preliminare (data da identificare con la data di conferimento della delega presidenziale) ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini, la pratica viene riassegnata allo stesso Consigliere delegato ai sensi del precedente punto 2) per lo svolgimento delle operazioni di cui al punto 3), salvo che il Consiglio non ritenga di assegnarlo ad altro Consigliere; in questo caso il termine per l'adozione delle relative determinazioni è prorogato di sessanta giorni e la pratica viene presentata al Consiglio per le relative determinazioni ai sensi di quanto previsto nella prima parte di questo punto 4).
- 5) Le determinazioni del Consiglio in Ordine all'archiviazione della procedura o dell'apertura di procedimento disciplinare debbono essere adeguatamente, ancorché succintamente motivate e vengono comunicate al professionista interessato. Dell'archiviazione viene, altresì, data notizia all'eventuale "esponente" del caso che ha dato origine alla procedura disciplinare se questi ha formulato istanza in tal senso.
- 6) In caso di apertura del procedimento disciplinare questo si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi del punto 2) la funzione di relatore; il Consigliere relatore, nel più breve tempo possibile, compie gli atti istruttori eventualmente necessari e, previa individuazione dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione, chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione ed alla designazione del Consigliere relatore tenuto conto dell'oggetto del procedimento e delle specifiche competenze dei Consiglieri.
- 7) La trattazione del procedimento disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione, previa audizione dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere da difensore iscritto all'Albo degli Avvocati dello stesso Ordine o di altro Ordine e di presentare scritti difensivi e documenti.
- 8) Le riunioni del Consiglio, nelle quali vengono trattate questioni disciplinari, non sono pubbliche.
- 9) Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art.51 r.d. n.37 del 22 gennaio 1934 e motivate, sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia negli Uffici di segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art.50 r.d.l. n.1573 del 27 Novembre 1933.

Art.6

Pareri su note di onorari – Conciliazioni.

- 1) Il Consigliere Segretario provvede ad assegnare per l'istruttoria le richieste di pareri su note di onorari ai singoli Consiglieri.
- 2) Il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n.241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art.6 della stessa Legge.
- 3) Le valutazioni in ordine alle richieste sono adottate entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta stessa. Ove si manifesti l'opportunità di ulteriori approfondimenti il Consiglio incarica il Consigliere delegato; in questo caso il termine per l'emissione del parere è prorogato di altri trenta giorni.

4) Le determinazioni in ordine alle richieste di parere sono successivamente motivate. Alle parti interessate su richiesta delle stesse può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora esistente agli atti dell'ufficio, salvi i limiti di cui all'art.8, quinto comma, D.P.R. 27 Giugno 1992, n.352. Ove su richiesta di una delle parti interessate o a seguito di determinazione del Consiglio si debba procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti, la relativa procedura viene svolta dal Presidente o dal Consigliere delegato: in questo caso il termine per l'emissione del parere, eventualmente richiesto, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione.

5) In forza dell'art.7 della L.382 del 1944, il richiedente del parere, nel ritirare la documentazione dovrà versare una indennità di diritto di segreteria in ragione del 3% delle somme liquidate.

Art.7

Adunanza del Consiglio.

- a) Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sette giorni.
- b) La convocazione ha luogo con il deposito presso gli uffici della segreteria, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'ordine del giorno. Nei casi urgenti può essere convocato in qualsiasi momento e senza alcuna formalità; avendo la certezza che tutti i Consiglieri siano stati avvisati.
- c) Ogni Consigliere può chiedere che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Avvocatura.
- d) Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza presiede il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo sempre che non ricopra una carica istituzionale.
- e) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Suoi Componenti, e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- f) Nel corso di ogni adunanza il Consigliere Segretario o in sua assenza il Consigliere facente funzioni, annota i dati, i fatti, gli atti su apposito brogliaccio. Tali annotazioni sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, vengono utilizzate poi dall'ufficio di segreteria per la redazione del verbale formale e definitivo, che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Esso è letto ed approvato nell'adunanza immediatamente successiva.
- g) Il Presidente sentito il Consiglio, determina, di volta in volta, il metodo di votazione, tranne casi in cui la Legge ne prescriva uno specifico.
- h) Nell'ordine del giorno dovrà essere inserito l'argomento indicato a richiesta di almeno due Consiglieri con istanza motivata.

Art.8

Tutte le delibere del Consiglio, nonché l'attività dello stesso, salvo espresso divieto di legge, saranno rese pubbliche in sintesi mediante l'affissione alle bacheche dell'Ordine, ovvero pubblicate sul notiziario del Consiglio.

Art.9

Commissioni.

Per rendere più funzionale l'attività del Consiglio si ripartiscono interamente i compiti, istituendo le seguenti commissioni:

Rapporti con gli Uffici Giudiziari, Consiglio Nazionale Forense, Organismo Unitario dell'Avvocatura ed Istituzioni.

Cassa Previdenza ed assistenza e problematiche fiscali.

Attività culturali e Commissione studi – Scuola forense.

Rapporti con la stampa, Redazione Notiziario e rapporti altri Ordini.

Rapporti con il personale ed informatica.

Questioni tariffarie e liquidazione parcelle.

Aggiornamento e tenuta Albi.

Difensori di Ufficio.

Art.10

Codice deontologico interno.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto ribadisce la propria adesione ai regolamenti deontologici già approvati dai precedenti Organi rappresentativi.

La partecipazione dei Consiglieri alla vita del Consiglio deve essere costante ed attiva; il Presidente dovrà attivarsi per assegnare a ciascun Componente del Consiglio incarichi gratuiti e funzioni per la salvaguardia per lo stesso Organismo.

Ciascun Consigliere è impegnato ad evitare, impedire, rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali dell'Organo Collegiale non rivestendo, altresì, cariche istituzionali in associazioni forensi anche a livello locale.

Art.11

Conferimento incarichi presso Enti Pubblici.

Le richieste degli Enti Pubblici relativamente ad incarichi nell'ambito della Pubblica Amministrazione saranno vagliate dal Consiglio sulla base della disponibilità di candidati tra gli Iscritti. La richiesta dell'Ente dovrà essere divulgata con affissione nelle "bacheche" del Consiglio dell'Ordine per un tempo di dieci giorni, prima della delibera Consiliare della indicazione all'Ente medesimo del nominativo o dei nominativi richiesti.

Della indicazione Consiliare sarà data notizia agli Iscritti con affissione in bacheca della relativa delibera. Il Consiglio non potrà indicare alcun Consigliere dell'Ordine in carica.

Art.12

Conferimento d'incarichi su richiesta di Colleghi o di privati.

In caso di richiesta di nominativi di iscritti da parte di Colleghi appartenenti ad altri Ordini, il Consiglio potrà indicare, per quanto possibile, nominativi di iscritti esperti nel ramo. Dalla indicazione, dovrà essere fatta annotazione in un registro, consultabile, a richiesta, da ogni Iscritto.

Il Consiglio non può indicare difensori o patrocinatori nel caso di richiesta di privato.

Art.13

Indicazione di commissari agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il Consiglio, nelle sessioni degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense presso il Distretto della Corte d'Appello di Lecce, dovrà indicare Consiglieri in carica e, in caso di dichiarata indisponibilità, Iscritti all'Albo di provata capacità e competenza. Le indicazioni saranno svolte dopo aver raccolto le disponibilità all'interno del Consiglio e tra gli Iscritti, ai quali dovrà essere data notizia.

Art.14

Indicazione e pareri sui Magistrati Onorari.

Ogni indicazione e parere su candidati alla funzione di giudice Onorario dovrà essere data in relazione all'attitudine, capacità e competenza del candidato. Prima della manifestazione dell'indicazione o del parere il candidato dovrà essere convocato dal Consiglio.

Art.15

Partecipazione a convegni, congressi e riunioni a carattere distrettuale, regionale o nazionale.

Per la partecipazione a Convegni, Congressi o riunioni fuori del Circondario il Consiglio rimborserà ai partecipanti all'uopo delegati le spese di viaggio, di soggiorno e la tassa d'iscrizione.

Art.16

Disposizioni di carattere generale.

Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o dei singoli Consiglieri, previsti nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali.

Art.17***Diritto di accesso.***

Salvo quanto stabilito nel presente regolamento l'accesso ai documenti ai sensi dell'art.22 della Legge 7 Agosto 1990 n.241, è escluso, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art.24 della stessa Legge e dell'art.8, comma quinto, lettera d) D.P.R. 27 Giugno 1992 n.352, per tutti gli atti dei procedimenti disciplinari anche per le fasi preliminari (per i quali l'accesso, mediante l'esame dei documenti e l'estrazioni di copie, è consentito solo all'incolpato ed al Pubblico Ministero) e delle procedure di assistenza (per le quali l'accesso è consentito solo all'assistito), delle procedure relative a note di onorari ed a pratiche di conciliazione (per le quali l'accesso è consentito solo alle parti direttamente interessate).

Art.18

Il presente regolamento potrà essere in qualsiasi momento modificato a richiesta di almeno otto Consiglieri dell'Ordine.